**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA  UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 72°** — **Roma - Lunedì, 13 luglio 1931 - Anno IX** — **Numero 159**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

**Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | **108** | **63** | **45** |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | **240** | **140** | **100** |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | **72** | **45** | **31.50** |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | **160** | **100** | **70** |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

*In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento* I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

**Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.**

**Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.**

**Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.**

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.**

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

***La " Gazzetta Ufficiale " e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:***

**CONCESSIONARI ORDINARI.**

**Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I.
**Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
**Aosta:** G. Brivio di Maurizio Brivio.
**Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15.
**Asmara:** A. A. F. Cicero.
**Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
**Belluno:** Benetta Silvio.
**Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
**Bengasi:** Russo Francesco.
**Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini.
**Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6.
**Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli.
**Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo.
**Caltanissetta:** P. Milia Russo.
**Campobasso:** Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
**Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
**Caserta:** F. Croce e F.
**Catania:** Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
**Catanzaro:** Scaglione Vito.
**Chieti:** Piccirilli F.
**Como:** Nani Cesare.
**Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo.
**Cuneo:** Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
**Enna:** G. B. Buscemi.
**Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
**Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
**Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
**Foggia:** Pilone M.
**Forlì:** G. Archetti.
**Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe.
**Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
**Gorizia:** G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
**Grosseto:** Signorelli F.
**Imperia:** Benedusi S.
**Imperia Oneglia:** Cavillotti G.
**Lecce:** A. Marzullo.
**Livorno:** S. Belforte & Comp.
**Lucca:** S. Belforte & Comp.
**Messina:** G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
**Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
**Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
**Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
**Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
**Nuoro:** G. Malgaroli.
**Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
**Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
**Parma:** Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
**Pavia:** Succ. Bruni Marelli.
**Perugia:** N. Simonelli.
**Pesaro:** Rodope Gennari.
**Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi.
**Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
**Pistoia:** A. Pacinotti.
**Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
**Potenza:** Gerardo Marchesiello.
**Ravenna:** E. Lavagna & F.
**Reggio Calabria:** R. D'Angelo.
**Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
**Rieti:** A. Tomassetti.
**Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb I n. 330.
**Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48.
**Salerno:** N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
**Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
**Savona:** Lodola.
**Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42.
**Siracusa:** Tinè Salvatore.
**Sondrio:** E. Zurucchi via Dante n. 9.
**Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3.
**Taranto:** Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
**Teramo:** L. D. Ignazio.
**Terni:** Stabilimento Alterocca.
**Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
**Trapani:** G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
**Trento:** M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
**Treviso:** Longo & Zoppelli.
**Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
**Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
**Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
**Varese:** Maj Malnati, via Rossini, 18.
**Venezia:** Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
**Vercelli:** Bernardo Cornale.
**Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
**Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
**Viterbo:** Fratelli Buffetti.
**Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

**CONCESSIONARI SPECIALI.**

**Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
**Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua.
**Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
**Torino:** Luigi Druetto, via Roma, n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
**Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2.
**Pinerolo:** Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
**Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
**Valenza:** Giordano Giacomo.

**CONCESSIONARI ALL'ESTERO.**

**Budapest:** Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
**Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
**Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
**Parigi:** Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

**CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.**

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

**N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.**

## SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI



### CONCORSI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO



# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1175.

REGIO DECRETO 11 luglio 1931, n. 891.

**Soppressione dell'addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra e altri provvedimenti relativi alle imposte di consumo ed alla tassa di scambio.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1925, n. 117, e successive modificazioni, nonchè i Regi decreti-legge 20 marzo 1930, n. 141, e 30 settembre 1930, n. 1353, concernenti le imposte di consumo e relativo addizionale governativo;

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, concernente il nuovo testo di legge sulla tassa di scambio;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare provvedimenti per l'assetto della finanza locale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra istituito a termini dei Regi decreti-legge 13 febbraio 1925, n. 117, 6 maggio 1926, n. 769, 24 settembre 1928, n. 2112, e trasferito sulle imposte di consumo delle dette bevande in forza dell'art. 3 del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, è abolito a decorrere dal 15 luglio p. v.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1931-1932 verrà con decreto del Ministro per le finanze istituito apposito capitolo con lo stanziamento di milioni 174 da versare allo speciale fondo costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 3, 11, 14, 15 del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141.

Il versamento avrà luogo in sei rate consecutive mensili di milioni 29 a principiare dal 1° agosto p. v.

Art. 3.

L'esenzione prevista dagli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 30 settembre 1930, n. 1353, per l'uva fresca destinata alla vinificazione ad uso famigliare, è mantenuta limitatamente al raccolto del corrente anno 1931, e soltanto per l'uva venduta o ceduta a qualsiasi titolo ai consumatori, capi di famiglia, che siano diretti coltivatori agricoli, secondo le norme da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Nei contratti d'appalto in corso per l'esazione delle imposte di consumo saranno introdotte le variazioni conseguenti al disposto del precedente comma, adottandosi, in caso di disaccordo fra le parti, la procedura prevista dal R. decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36.

Art. 4.

La tassa di scambio di cui all'art. 41 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, è stabilita, tanto per gli scambi nel Re-

gno che per quelli di importazione, nella misura unica di lire due e centesimi cinquanta per cento del valore o prezzo dello scambio, salve le eccezioni stabilite con l'articolo seguente.

L'aliquota di tassa si applica come segue:

Scambi fino a L. 100: per ogni venti lire o frazione di venti lire . . . . . . . . . . . . . . . . L. 0,50

Scambi superiori a L. 100: per ogni cento lire o frazione di cento lire . . . . . . . . . . . » 2,50

Art. 5.

Per gli scambi di materie fertilizzanti ed antiparassitarie indicate nell'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, l'aliquota di tassa viene conservata nella misura di L. 0,50 per cento.

Limitatamente al vermouth ed al marsala l'aliquota di tassa di scambio da applicarsi una volta tanto all'atto del pagamento della relativa imposta di consumo a norma dell'art. 68 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, è determinata nella misura di L. 1,65 per cento.

Per la riscossione della tassa di scambio sulla birra, tanto di produzione nazionale che di provenienza estera, l'aliquota di tassa da applicarsi una volta tanto, in via di abbonamento quanto alla birra di produzione nazionale, ed all'atto dell'importazione quanto alla birra estera, è stabilita nella misura di L. 3,50 per cento.

Per le vendite di liquori di propria produzione effettuate dai fabbricanti di liquori, la tassa di scambio sulle fatture relative da applicarsi a mezzo di marche o mediante il servizio dei conti correnti postali, è dovuta nella misura di lire una per cento dell'intiero importo delle fatture. Le vendite successive di liquori tra commercianti, come pure le vendite fatte da fabbricanti che abbiano per oggetto liquori che non sono di loro produzione, sono soggette a tassa di scambio con l'applicazione dell'aliquota normale di L. 2,50 per cento sull'intero importo della fattura.

La tassa di scambio sul legname resinoso da opera, tanto di produzione nazionale quanto di provenienza estera, è dovuta una volta tanto, giusta le norme di che al titolo XV della legge 28 luglio 1930, n. 1011, nella misura unica di L. 3,75 per cento.

Art. 6.

La tassa di registro di cui agli articoli 3 lettera *a*) ed 81, lettera *d*) della tariffa allegato *A*, parte I, alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, per gli atti di compravendita di merci tra commercianti e di conferimento di merci in società, è stabilita nella misura di lire due e cent. 50 per cento.

La tassa di registro suddetta è peraltro conservata nella misura di centesimi cinquanta per cento quanto alle materie fertilizzanti ed antiparassitarie indicate all'articolo 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799.

Art. 7.

La tassa di scambio per le fatture, note, conti ed altri documenti riguardanti le somministrazioni di gas, energia elettrica ed energia refrigerante, di cui all'art. 60 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, è stabilita come segue:

per somme fino a L. 5 . . . . . . . . . . esente

quando la somma supera L. 5 e non L. 1000:

per ogni 100 lire o frazione di 100 lire . . . L. 0,15

quando la somma supera L. 1000:

per ogni 100 lire o frazione di 100 lire . . . » 0,35

Quando l'importo di tassa non sia inferiore ad una lira dovrà essere aumentato del 20 per cento.

Nell'applicazione di tale aumento non si terrà conto delle frazioni di lira.

Art. 8.

In relazione all'aliquota di tassa stabilita con l'articolo 4 del presente decreto, sono aumentate di due terzi le speciali aliquote stabilite, a norma di legge, per la riscossione a mezzo di marche od in modo virtuale della tassa sugli scambi nel Regno e di importazione concernenti: i prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, compresi gli spiriti; le carte da giuoco; il bestiame vaccino, ovino, suino, ed equino; i vini fini — esclusi gli spumanti — vini comuni, mosti e uve da vino; le essenze di arancio, di mandarino, di limone, e di bergamotto e le acque gassate.

Art. 9.

È data facoltà al Ministro per le finanze di disporre che per i prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, il pagamento della tassa di scambio venga abbinato a quello della detta imposta, determinando, se del caso, prezzi medi annuali per il ragguaglio della aliquota.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 15 luglio 1931.

Rimangono senza effetto le disposizioni in materia di tassa di scambio contrarie al presente decreto, salvi i privilegi di esenzione stabiliti con leggi speciali.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno emanate norme aventi carattere obbligatorio per l'esecuzione del presente decreto, e saranno introdotte in bilancio le variazioni da esso dipendenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1931 - Anno IX*
*Atti del Governo, registro 310, foglio 54.* — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1176.

REGIO DECRETO 21 maggio 1931, n. 873.

**Circoscrizione militare territoriale della Regia aeronautica e giurisdizione degli enti territoriali aeronautici.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In applicazione degli articoli 4, 33 e 34 della legge 6 gennaio 1931, n. 98, relativa all'ordinamento della Regia aeronautica, il territorio del Regno è suddiviso nelle seguenti Zone aeree territoriali e Comandi di aeronautica:

1ª Zona aerea territoriale (sede di comando Milano), comprende il Piemonte, la Lombardia (eccettuata la provincia di Mantova), la Liguria (eccettuata la provincia di La Spezia), nonchè le provincie di Piacenza e Parma;

2ª Zona aerea territoriale (sede di comando Padova), comprende le Tre Venezie, l'Emilia (eccettuate le provincie di Piacenza e Parma), le Marche (eccettuata la provincia di Ascoli Piceno), nonchè le provincie di Mantova e Zara;

3ª Zona aerea territoriale (sede di comando Roma), comprende la Toscana, l'Umbria, il Lazio, nonchè la provincia di La Spezia;

4ª Zona aerea territoriale (sede di comando Bari), comprende l'Abruzzo e Molise, la Campania, le Puglie, la Basilicata e la Calabria, nonchè la provincia di Ascoli Piceno. Ha anche giurisdizione sulle isole del Dodecanneso.

Comando di aeronautica della Sicilia (sede a Trapani), avente giurisdizione su tutto il territorio della Sicilia;

Comando di aeronautica della Sardegna (sede a Cagliari), avente giurisdizione su tutto il territorio della Sardegna.

Art. 2.

A ciascun Comando di zona aerea territoriale è preposto un generale di squadra.

A ciascun Comando di aeronautica è preposto un generale di brigata.

Il Comando di zona aerea territoriale e quello di aeronautica nei riguardi delle truppe, scuole e servizi aeronautici dislocati nel territorio della propria circoscrizione, hanno attribuzioni corrispondenti rispettivamente a quelle esercitate dai Comandi di Corpo d'armata e dai Comandi militari della Sicilia e della Sardegna nei riguardi delle dipendenti truppe, scuole e servizi del Regio esercito.

Art. 3.

Da ogni Comando di zona aerea territoriale dipende:

a) una Direzione territoriale dei servizi del materiale e degli aeroporti coi relativi magazzini e stabilimenti;

b) una Direzione territoriale del demanio coi relativi magazzini e stabilimenti;

c) una Direzione territoriale di commissariato coi relativi magazzini e stabilimenti.

Esse risiedono nella stessa sede del Comando di zona aerea territoriale. Assumono le attribuzioni delle soppresse sezioni dei servizi del demanio e di commissariato.

Dipende altresì da ogni Comando di zona aerea territoriale un centro di reclutamento e mobilitazione.

Art. 4.

Da ogni Comando di aeronautica dipende:

a) un ufficio autonomo dei servizi del materiale e degli aeroporti coi relativi magazzini e stabilimenti;

b) un ufficio autonomo del demanio coi relativi magazzini e stabilimenti;

c) un ufficio autonomo di commissariato coi relativi magazzini e stabilimenti;

d) un centro di reclutamento e mobilitazione.

Art. 5.

Le Direzioni territoriali delle costruzioni e degli approvvigionamenti coi relativi magazzini e stabilimenti sono stabiliti in numero di tre con sede rispettivamente a Torino, Milano e Napoli.

Art. 6.

La circoscrizione territoriale delle Direzioni di cui all'articolo 5, è la seguente:

Direzione territoriale delle costruzioni e degli approvvigionamenti di Torino, che comprende le provincie di Genova - Imperia - Savona - Spezia - Alessandria - Aosta - Cuneo - Novara - Torino - Vercelli - Arezzo - Firenze - Grosseto - Livorno - Lucca - Massa Carrara - Pisa - Pistoia - Siena.

Direzione territoriale delle costruzioni e degli approvvigionamenti di Milano, che comprende le provincie di Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Mantova - Milano - Pavia - Sondrio - Varese - Belluno - Padova - Rovigo - Treviso - Udine - Venezia - Verona - Vicenza - Fiume - Gorizia - Pola - Trieste - Zara - Bolzano - Trento - Bologna - Ferrara - Forlì - Modena - Parma - Piacenza - Reggio Emilia - Ravenna.

Direzione territoriale delle costruzioni e degli approvvigionamenti di Napoli, che comprende le provincie di Ancona - Ascoli Piceno - Macerata - Pesaro Urbino - Aquila - Teramo - Chieti - Pescara - Perugia - Terni - Frosinone - Rieti - Roma - Viterbo - Avellino - Benevento - Napoli - Salerno - Matera - Potenza - Campobasso - Bari - Brindisi - Foggia - Lecce - Taranto - Reggio - Catanzaro - Cosenza, nonchè le isole della Sicilia, della Sardegna e del Dodecanneso.

Art. 7.

I Comandi di aeronautica presso i Comandi in capo di dipartimento marittimo ed il Comando militare marittimo autonomo Alto Adriatico di cui al R. decreto 8 novembre 1928, n. 2538, assumono, in virtù dell'art. 9 della legge 6 gennaio 1931, n. 98, la denominazione di Comandi di aviazione presso i Comandi in capo di dipartimento marittimo ed il Comando militare marittimo autonomo Alto Adriatico.

Art. 8.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — GAZZERA — SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1931 - Anno IX*
*Atti del Governo, registro* 310, *foglio* 38. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1931.
**Riconoscimento del Fascio di Castelnuovo dei Sabbioni ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Castelnuovo dei Sabbioni chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Castelnuovo dei Sabbioni la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1931 - Anno IX

*Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:*
MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze:*
MOSCONI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1931 - Anno IX*
*Registro n. 5 Finanze, foglio n. 141.*

(5495)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1931.
**Riconoscimento del Fascio di Terontola (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Terontola (Arezzo), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Terontola (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1931 - Anno IX

*Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:*
MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze:*
MOSCONI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1931 - Anno IX*
*Registro n. 5 Finanze, foglio n. 99.*

(5496)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1931.
**Riconoscimento del Fascio di Pieve a Presciano (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Pieve a Presciano (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Pieve a Presciano (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1931 - Anno IX

*Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:*
MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze:*
MOSCONI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1931 - Anno IX*
*Registro n. 5 Finanze, foglio n. 139.*

(5497)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1931.
**Riconoscimento del Fascio di Monte Sopra Rondine (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Monte Sopra Rondine (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Monte Sopra Rondine (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1931 - Anno IX

*Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze*: MOSCONI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1931 - Anno IX*
*Registro n. 5 Finanze, foglio n. 140.*

(5498)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1931.
**Approvazione del nuovo regolamento interno per la contrattazione dei vini presso la Borsa merci di Milano.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di borsa, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduta la deliberazione in data 16 aprile a. c. con la quale il Consiglio provinciale dell'economia di Milano ha proposto modificazioni al vigente regolamento interno per la contrattazione dei vini presso quella Borsa merci;

Decreta:

Il regolamento interno per la contrattazione dei vini presso la Borsa merci di Milano, approvato con decreto 1° giugno 1930-VIII e modificato con decreto 5 novembre stesso anno, viene sostituito dal regolamento annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1931 - Anno IX

*Il Ministro*: ACERBO.

**Regolamento interno per la contrattazione dei vini nella Borsa merci di Milano.**

CAPO I.

*Disposizioni preliminari.*

Art. 1.

Presso la Borsa merci di Milano è costituita una Sezione per la contrattazione dei vini.
Ogni affare in vini concluso nella Borsa, o alle condizioni ed alle consuetudini della Borsa stessa, è disciplinato dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, e dal relativo regolamento generale approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068; dal regolamento generale della Borsa merci di Milano, approvato con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 10 marzo 1930, e dal presente regolamento.

Art. 2.

La cauzione richiesta a sensi dell'art. 23, n. 4, della legge 20 marzo 1913, n. 272, è stabilita per gli agenti di Borsa presso la Sezione vini in L. 30.000.
Per i commercianti ammessi alle contrattazioni alle grida, a sensi dell'art. 27 del regolamento generale della Borsa merci, il deposito cauzionale è fissato in L. 100.000.

CAPO II.

*Delle contrattazioni e dell'accertamento dei prezzi.*

Art. 3.

Nella Sezione vini della Borsa merci sono ammessi alla quotazione ufficiale il vino rosso gradi 10, il vino rosso gradi 13,50, il vino bianco gradi 11 ed il vino bianco gradi 14.

Art. 4.

Le contrattazioni alle grida si svolgono tutti i giorni indicati in apposito calendario che sarà compilato di anno in anno dal Consiglio provinciale dell'economia, sentiti la Deputazione e il Sindacato. L'orario delle contrattazioni sarà pure stabilito dal Consiglio, sentite le autorità di Borsa.

Art. 5.

Il Sindacato designa i mesi ed i gruppi di mesi per il riferimento delle contrattazioni ufficiali, dandone comunicazione alla Deputazione di borsa ed al Consiglio provinciale dell'economia, e provvedendo alla pubblicazione del relativo avviso nei locali della Borsa.

Art. 6.

Dopo il giorno 18 di ciascun mese non sono più ammesse le contrattazioni per la consegna nel mese in corso; possono continuare le contrattazioni per contanti, e per i mesi prossimi.

Art. 7.

L'unità di contratto, di cui all'art. 49 del regolamento generale della Borsa merci, è di 300 ettolitri di vino e rappresenta il lotto minimo di cui all'art. 47 del suddetto regolamento.

Le contrattazioni possono avere per oggetto uno o più lotti, ma per ogni lotto deve redigersi un contratto separato.

Per le contrattazioni a consegna ripartita in due o più mesi, la quantità trattata alle grida deve essere quella totale da suddividere in parti uguali fra i mesi indicati e nella misura di uno o più lotti indivisibili per ogni mese.

Art. 8.

I tipi di vini base per le contrattazioni sono quattro:

Tipo *A* - Vino rosso di gradi 10;
Tipo *B* - Vino rosso di gradi 13,50;
Tipo *C* - Vino bianco di gradi 11;
Tipo *D* - Vino bianco di gradi 14.

Art. 9.

Sono ammessi alla consegna vini nazionali aventi i caratteri e la composizione seguente che definiscono i singoli tipi:

Tipo *A* - Vino rosso:

1. Grado alcoolico in volume %: 10,00;
2. Acidità totale in acido tartarico: da 6 a 8 grammi per litro;
3. Estratto secco a 100°, dedotti gli zuccheri: grammi 21 per litro;
4. Colore rosso rubino di intensità 1 : 1 al colorimetro Duboscq, adoperando come termine di confronto una soluzione all'1 per mille di rosso Bordeaux;
5. Mezza schiuma.

Tipo *B* - Vino rosso:

1. Grado alcoolico in volume %: 13,50;
2. Acidità totale in acido tartarico: da 5 a 8 grammi per litro;
3. Estratto secco a 100°, dedotti gli zuccheri: grammi 28 per litro;
4. Colore rosso granata, anche con riflessi violacei, di intensità 2 : 1 al colorimetro Duboscq, adoperando come termine di confronto una soluzione all'1 per mille di rosso Bordeaux;
5. Mezza schiuma.

Tipo *C* - Vino bianco:

1. Grado alcoolico in volume %: 11,00;
2. Acidità totale in acido tartarico: da 5 a 8 grammi per litro;
3. Estratto secco a 100°, dedotti gli zuccheri: grammi 18 per litro;
4. Colore bianco verdolino.

Tipo *D* - Vino bianco:

1. Grado alcoolico in volume %: 14,00;
2. Acidità totale in acido tartarico: da 5 a 7 grammi per litro;
3. Estratto secco a 100°, dedotti gli zuccheri; grammi 23 per litro;
4. Colore bianco paglierino.

Art. 10.

Tutti i vini ammessi alla conseguna devono essere di odore e sapore vinoso e gradevole, neutri, sani e senza difetti, legali e mercantili.

Nel valutare la sanità del vino, nei riguardi dell'acidità volatile, da determinare sempre nell'analisi, e nel definire di conseguenza l'ammissibilità del vino alla consegna, il Collegio peritale dovrà basarsi sul complesso dei risultati del saggio organolettico, dell'analisi chimica, ed, ove occorra, dell'esame microscopico.

La composizione chimica dei vini ammessi alla consegna non deve essere inferiore ai limiti segnati per ogni singolo componente.

Sono consentite, senza alcun abbuono, soltanto le differenze che stiano entro i limiti della tolleranza degli errori analitici, cioè che non superino un decimo di grado per l'alcool, grammi 0,10 per l'acidità totale, grammi 0,25 per l'estratto secco e 0,25 per l'intensità colorante al colorimetro Duboscq.

Art. 11.

Il grado alcoolico dei vini si determina con l'ebulliometro tipo piccolo Malligand. Pei vini nuovi e soltanto fino al 30 novembre di ciascuna annata, al grado alcoolico, determinato col metodo della distillazione, si deve aggiungere l'alcool, che potrà formarsi dalla scomposizione dello zucchero ancora esistente: il calcolo della trasformazione dello zucchero in alcool si farà moltiplicando la percentuale di zucchero per il coefficente 0.60. Oltre il 30 novembre l'aggiunta dell'acool potenziale non è più ammessa.

Art. 12.

I vini rossi devono essere consegnati limpidi. I vini bianchi sono ammessi alla consegna grezzi, limpidi naturali. Per le sole consegne eseguite in ottobre sono ammessi i vini non limpidi per fermentazione in atto e saranno ritirati dai magazzini autorizzati con esclusione dell'eventuale feccia grossa (fondaccio), che resterà a disposizione di chi consegna. Per la feccia in sospensione sarà stabilito un abbuono che andrà a favore del ricevente del vino presso il magazzino.

Art. 13.

Non sono ammessi alla consegna:

*a*) i vini aventi alcoolicità inferiore di oltre 1/4 di grado in rapporto ai tipi base;

*b*) i vini provenienti da uve prodotte da ibridi produttori diretti (uve americane) o da tagli con tali vini o comunque aventi il caratteristico sapore volpino (« foxé »);

*c*) i vini aventi odori o sapori estranei (muffa, rancido, marciume, acido solfidrico, mercaptano, legno, petrolio, ecc.);

*d*) i vini alterati nel colore o nella limpidezza (« casse » ossidasica o ferrica o fosfatica in atto);

*e*) i vini ammalati per acescenza, agrodolce, girato, amarore, filante, ecc.;

*f*) i vini che contengono più di gr. 2 per litro di solfati, espressi come solfato potassico (vini gessati oltre il limite);

*g*) i vini comunque adulterati e non conformi alle vigenti leggi speciali.

Art. 14.

Sono tuttavia ammessi alla consegna i vini che, corrispondendo ai requisiti di composizione e sanità di cui agli articoli 9 e 10, presentino leggere deficenze organolettiche, le quali non comportino una svalutazione complessiva superiore del 3 per cento del valore.

Art. 15.

I vini sono contrattati con prezzo ad ettolitro.

Il prezzo s'intende stabilito in lire italiane per ettolitro, merce resa franca di ogni spesa, in magazzino a Milano, con esclusione di ogni eventuale gravame tributario sul prodotto.

Per la merce consegnata in magazzini fuori di Milano, il venditore deve bonificare il costo di trasporto fino a Milano, in base alle tariffe stabilite dal Sindacato.

Art. 16.

La deficenza di alcoolicità nel limite di cui alla lettera *a*) dell'art. 13 è compensata mediante abbuono proporzionale al prezzo ettogrado a favore del compratore.

Art. 17.

Le contrattazioni sono subito pubblicate su una apposita tabella, con l'indicazione visibile delle epoche di consegna e dei prezzi fatti. Gli eventuali reclami per errore di inscrizione dei prezzi sulla tabella possono essere notificati verbalmente al deputato di turno, che provvederà alle eventuali rettifiche.

CAPO III.

*Delle registrazioni dei contratti.*

Art. 18.

A sensi dell'art. 60 del regolamento generale della Borsa merci, la Cassa di garanzia e compensazione effettua l'esecuzione ed i compensi di tutti i contratti in vini, dopo la loro regolare registrazione.

Art. 19.

Entro le ore 10 del giorno feriale successivo alla conclusione dell'affare, il contratto debitamente firmato dalle parti, deve essere consegnato alla Cassa per la registrazione, contemporaneamente al versamento dei depositi originari e dei diritti di cui all'art. 67 del regolamento generale della Borsa merci, nei modi stabiliti dal regolamento della Cassa di garanzia e compensazione.

CAPO IV.

*Della esecuzione e della compensazione dei contratti.*

Art. 20.

La consegna del vino deve essere effettuata da uno dei magazzini autorizzati dal Consiglio provinciale dell'economia di Milano, previo parere favorevole delle autorità di Borsa, situati in Milano o nel raggio massimo di quattrocento chilometri da Milano.

Il Consiglio provinciale dell'economia può, in via eccezionale, sentite le autorità di Borsa, autorizzare alla consegna magazzini situati anche oltre i quattrocento chilometri da Milano.

Art. 21.

La messa a disposizione da parte del venditore deve essere effettuata alla Cassa di garanzia e compensazione con apposito modulo, fornito dal Sindacato unitamente:

*a*) ad un buono di consegna all'ordine, vistato dal magazzino ove trovasi la merce;

*b*) al certificato di perizia, di data non anteriore a trenta giorni, che comprovi il merito della merce offerta e stabilisca gli eventuali deprezzamenti;

*c*) alla fattura della merce, con deduzione degli importi da computare per eventuali abbuoni di perizia e per differenza di trasporto, a sensi dell'articolo 15.

Art. 22.

Il buono di consegna deve indicare e garantire:

*a*) la merce resa franca di spese e franca di magazzinaggio e di assicurazione per dieci giorni dalla data della messa a disposizione;

*b*) il volume definitivo della merce.

Il volume in ettolitri si definisce pesando la merce e dividendone il peso in quintali per il peso specifico del vino, determinato dall'analisi chimica. Il buono di consegna deve inoltre contenere l'indicazione del numero e della data del certificato di perizia, nonchè il numero di deposito della merce nel magazzino, corrispondente a quello della merce periziata. Qualora uno stesso buono di consegna sia presentato dopo successivi trasferimenti per una nuova messa a disposizione, il consegnante è responsabile per la quota di spesa e di giacenza e per ogni altro onere eventuale sulla merce, fino alla reintegrazione delle condizioni regolamentari per la consegna.

Art. 23.

La messa a disposizione da parte della Cassa di garanzia e compensazione è effettuata con avviso su apposito modulo.

Il compratore deve provvedere al pagamento entro il giorno successivo, ritirando il buono di consegna con i documenti allegati, di cui all'art. 21.

Art. 24.

La Cassa deve eseguire il pagamento al venditore entro cinque giorni, non computati i festivi, dal giorno valido della messa a disposizione.

Art. 25.

Il pagamento deve essere effettuato per contanti ed il trasferimento della proprietà della merce avviene, a tutti gli effetti, solo all'atto del pagamento medesimo.

Art. 26.

Il compratore di vino deve fornire i suoi recipienti vinari per il ricevimento, franchi al magazzino in cui trovasi la merce, entro i dieci giorni, a sensi dell'art. 22 (lettera *a*).

Art. 27.

La consegna deve essere effettuata nella misura precisa del lotto base: è tuttavia ammessa una tolleranza massima di volume del 5 per cento in più o in meno, sulla misura effettiva.

Tale differenza deve essere regolata direttamente fra il ricevitore ed il magazzino che ha vistato ed emesso il buono di consegna, in base al prezzo ufficiale alla data della messa a disposizione.

Art. 28.

L'abbuono per l'eventuale differenza risultante dal certificato di perizia è ragguagliato al prezzo ufficiale alla data della messa a disposizione ed è computato sopra l'intero lotto base contrattuale.

Art. 29.

Il prezzo ufficiale agli effetti degli articoli 27 e 28 è quello accertato per le contrattazioni in contanti, e, in mancanza di queste, per le contrattazioni per il mese in corso. Se le contrattazioni per il mese in corso sono cessate, a sensi dell'art. 6 il riferimento è fatto al prezzo accertato nell'ultimo giorno in cui le contrattazioni stesse si effettuarono.

Art. 30.

La messa a disposizione di cui all'art. 21, deve essere effettuata dal venditore alla Cassa di garanzia e compensazione, da qualunque magazzino autorizzato, a cominciare dal giorno uno e non oltre il giorno 23 di ogni mese e il 22 del mese di febbraio.

Art. 31.

La Cassa di garanzia e compensazione assegna ai compratori la messa a disposizione della merce in ordine cronologico, secondo la data di registrazione dei contratti.

La messa a disposizione del compratore può essere effettuata dalla Cassa fino all'ultimo giorno feriale del mese.

Art. 32.

La messa a disposizione per la merce venduta per contanti deve essere effettuata dal venditore entro il giorno successivo alla conclusione del contratto, e assegnata dalla Cassa al rispettivo compratore.

Art. 33.

Trascorsi i termini per l'esecuzione dei contratti, per quelli rimasti ineseguiti, il Sindacato, dietro richiesta della Cassa di garanzia e compensazione procederà alla liquidazione coattiva. Ove questa non possa avere luogo entro il penultimo giorno non festivo del mese, i contratti, tanto per il venditore, quanto per il compratore, saranno liquidati ad un prezzo stabilito dall'apposita Commissione di cui al seguente articolo.

Art. 34.

È costituita una Commissione per la determinazione del prezzo di liquidazione nei casi in cui all'articolo precedente e per le applicazioni di penali a carico degli inadempienti.

La Commissione sarà composta di cinque membri: dal presidente della Deputazione o da chi ne fa le veci, che la presiederà, da due membri della Deputazione stessa e da due membri del Sindacato, designati dai rispettivi presidenti.

La Commissione sarà convocata dal presidente della Deputazione, su richiesta del Sindacato, nell'ultimo giorno non festivo del mese.

Il Sindacato dovrà comunicare tempestivamente al presidente della Commissione le esecuzioni coattive eseguite e le inadempienze, per le quali non si è potuto procedere alla liquidazione coattiva. Per queste ultime la Commissione determinerà un prezzo di liquidazione, tenendo conto del valore della merce, con i requisiti e nelle condizioni regolamentari di Borsa.

La Commissione potrà aumentare il prezzo dell'avvenuta liquidazione coattiva o quello da essa stabilito, di una penale fino al massimo del 10 per cento del prezzo stesso.

Le deliberazioni della Commissione saranno inappellabili.

Art. 35.

La data valida della messa a disposizione è stabilita dalla Cassa di garanzia e compensazione ed è unica a tutti gli effetti, tanto per il venditore quanto per il compratore.

Art. 36.

Se il termine di validità dei certificati di perizie, di cui all'art. 21 (lettera *b*) viene a scadere nel giorno della messa a disposizione alla Cassa da parte del venditore, esso resta fermo e valido per il compratore, nei confronti della Cassa stessa, durante il tempo di trasferimento di cui all'art. 31.

CAPO V.

*Delle perizie.*

Art. 37.

A sensi dell'art. 21 (lettera *b*) sulle partite da ammettere alla contrattazione di Borsa dev'essere eseguita la perizia a termini dell'art. 58 del regolamento generale della Borsa merci, a mezzo di tre periti; di questi uno deve essere perito enochimico, al quale compete l'esecuzione dell'analisi, e due periti assaggiatori, i quali concorrono col primo perito al saggio organolettico e fissano con quello le conclusioni peritali.

Art. 38.

La richiesta di perizia, redatta su apposito modulo, con il numero di deposito della merce nei magazzini e con il visto del magazziniere, è presentata al Sindacato.

Le perizie possono essere richieste soltanto su lotti depositati in magazzini autorizzati e tenuti debitamente separati.

Art. 39.

I periti deliberano sulla consegnabilità della merce in rispondenza ai requisiti prescritti dal presente regolamento, e determinano l'eventuale svalutazione e i relativi abbuoni.

Art. 40.

Le perizie sono eseguite in apposito locale, al quale accedono solamente i periti componenti il Collegio peritale e il segretario addetto alla Borsa; vi potrà pure accedere il deputato di turno. Le perizie sono eseguite su campioni in triplo del volume di un litro circa ciascuno, prelevati e sigillati a mezzo di personale autorizzato dal Sindacato. Insieme con i sigilli è apposto sul campione un bollettino controfirmato, da cui risulti il numero di deposito e la data di prelievo.

Art. 41.

È in facoltà del richiedente di assistere al prelevamento ed al sigillamento dei campioni.

Art. 42.

I campioni sono sottoposti ai periti senza la indicazione del proprietario della merce e contrassegnati da un numero.

Art. 43.

Le perizie non possono effettuarsi se non sopra un quantitativo corrispondente al lotto minimo e devono accertare l'esistenza di tutti i caratteri propri al tipo di vino contrattato in Borsa.

Art. 44.

Il campionamento è fatto entro il giorno successivo alla richiesta di perizia, per la merce depositata in magazzini a Milano, ed entro tre giorni per quella depositata fuori Milano.

Le perizie devono essere effettuate entro il terzo giorno dal ricevimento dei campioni.

I campioni delle partite periziate passano in proprietà del Sindacato.

Art. 45.

Le decisioni peritali sono prese a maggioranza.

Le relazioni peritali sono stese su apposito modulo e firmate da tutti i periti. Esse sono rimesse al Sindacato, il

quale subito dopo il compimento delle operazioni, rilascia il certificato di perizia, che è inappellabile. Alle relazioni peritali deve essere annesso il certificato di analisi, firmato dal perito chimico, regolarmente iscritto nell'albo dei chimici della provincia di Milano.

È fatto divieto ai periti di comunicare ad alcuno notizie sullo svolgimento delle operazioni peritali.

Art. 46.

Le tariffe per le operazioni di perizia sono stabilite dal Consiglio provinciale dell'economia di Milano, sentito il Sindacato.

Il pagamento delle somme corrispondenti deve essere effettuato al Sindacato all'atto della presentazione della domanda.

CAPO VI.

*Dei contratti a premio.*

Art. 47.

Entro le ore 10 del giorno 15 del mese, il datore del premio deve far pervenire al prenditore del premio stesso la dichiarazione se egli intenda eseguire il contratto, ove trattasi di premio semplice, oppure se egli intenda consegnare o ricevere la quantità di vino trattata, ove trattasi di premio doppio.

Art. 48.

Dopo la risposta dei premi, l'esecuzione dei contratti si svolge a sensi del presente regolamento.

Art. 49.

Il mancato invio della dichiarazione di cui all'articolo 47 da parte del datore al prenditore di premio semplice o doppio, sta ad indicare la determinazione del datore stesso di valersi della facoltà concessagli di liquidare il contratto mediante l'abbandono del premio a favore del prenditore.

Art. 50.

La Cassa di garanzia e compensazione registra anche i contratti a premio a norma del suo regolamento, mantenendo fermi, fino al momento della risposta, i rapporti dei singoli contraenti.

CAPO VII.

*Disposizioni finali.*

Art. 51.

Le provvigioni dovute dal mandante all'agente di Borsa sugli affari conclusi con l'intervento di quest'ultimo sono:

*a*) per i contratti in cui il mandante sia un operatore iscritto, di L. 0,50 per ogni ettolitro;

*b*) per i contratti in cui il mandante sia un operatore non iscritto, o in cui l'agente di Borsa agisca a sensi dell'art. 31 del Codice di commercio, di L. 0,75 per ogni ettolitro.

Art. 52.

L'operatore alle grida, che raccolga l'offerta di compera o di vendita non è tenuto a corrispondere alcuna provvigione.

Art. 53.

Per tutto quanto non sia già determinato dal calendario di Borsa, le date indicate che ricorrono in giorno festivo, sono riportate al giorno feriale seguente, per la registrazione, i pagamenti e i trasferimenti, ed al giorno feriale precedente, per tutti gli altri termini.

Art. 54.

Tutte le operazioni, le notifiche ed i termini indicati nel presente regolamento, nei confronti della Cassa di garanzia e compensazione, s'intendono applicabili fra i rispettivi contraenti, per i contratti che non siano stati ammessi alla registrazione presso la Cassa.

Art. 55.

Per tutto quanto non è disciplinato nel presente regolamento valgono le disposizioni delle vigenti leggi e decreti e regolamenti in materia, nonchè quelle dello statuto e del regolamento della Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci di Milano.

Roma, 25 maggio 1931 - Anno IX

Visto, si approva il presente regolamento composto di cinquantacinque articoli.

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:*
ACERBO.

(4042)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1931.

**Proroga della validità delle riduzioni di tariffa accordate per trasporto dei vini nazionali sulle ferrovie dello Stato.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La validità delle riduzioni di tariffa a favore dei vini nazionali stabilite dal decreto Ministeriale in data 16 aprile 1930-VIII, già prorogata fino al 30 giugno 1931 coi successivi decreti Ministeriali in data 8 luglio 1930-VIII e 30 dicembre 1930-IX, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1931.

Art. 2.

Il minore introito che deriverà dalle riduzioni di cui all'articolo precedente sarà iscritto nel bilancio delle Ferrovie dello Stato all'attivo fra i prodotti del traffico e al passivo fra le spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1931 - Anno IX

*Il Ministro per le comunicazioni:*
CIANO.

*Il Ministro per le finanze:*
MOSCONI.

(5518)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1931.
**Determinazione dell'aliquota di tassa di scambio da applicarsi dalle dogane sulle importazioni di legname resinoso.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 75 a 83 della nuova legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, che disciplinano la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera tanto di importazione che di produzione nazionale;

Ritenuta la opportunità, avuto riguardo ai prezzi di mercato, di modificare le aliquote della tassa di scambio per il detto legname importato dall'estero;

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero, giusta le norme di cui all'art. 83 della legge citata, l'aliquota di tassa di scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle dogane, all'atto della importazione per il periodo dal 1° luglio 1931 al 31 dicembre 1931, tenuto conto dei prezzi medi del semestre in corso ragguagliati al peso, viene determinato nelle seguenti misure:

| LEGNAME RESINOSO DA OPERA (Abete, larice, pino) | Aliquota di tassa di scambio per quintale — Lire |
|---|---|
| Travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per la loro natura ad ulteriori lavorazioni . . . . . | 0,65 |
| Rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia . . . . . | 0,90 |
| Segato: | |
| a) tavolame di 4 metri e sopra e sotto misure; travature di qualunque lunghezza . . . . . . . . | 1,30 |
| b) tavolame sotto i 4 metri (detto comunemente cortame) . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,95 |

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

*Il Ministro*: MOSCONI.

(5517)

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 3390-269.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Giusto di Michele e di Lucia Bregant, nato a Piedimonte (Gorizia) il 14 maggio 1890 e residente a Gorizia, via Br. Cuneo, 23, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bandelj Isidora di Giusto e fu Sfiligoi Anna, nata a Piedimonte il 5 luglio 1924, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà noficato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(3601)

N. 3390-268.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Giuseppe fu Giacomo e di Lucia Krasovic, nato a Piedimonte (Gorizia) l'8 luglio 1880 e residente a Gorizia, via IV novembre 46, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bandelj Beatrice di Giuseppe Suligoj, nata a Mossa l'8 settembre 1886, moglie;

Bandelj Federico, nato a Piedimonte il 18 marzo 1910, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà noficato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(3602)

N. 3390-265.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Mi-

nisteriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Luigi fu Andrea e della fu Kuljat Giuseppina, nato a Piedimonte il 21 ottobre 1891 e residente a Gorizia, via S. Giusto n. 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bandelj Giuseppina fu Andrea, nata a Piedimonte il 20 marzo 1876, sorella;
Bandelj Maria fu Andrea, nata a Piedimonte il 3 novembre 1882, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà noficato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(3603)

---

N. 3390-261.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Giusto fu Gaspare e della fu Caterina Bandelj, nato a Piedimonte il 2 novembre 1870 e residente a Gorizia, Monte Calvario 14, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bandelj Teresa fu Giuseppe Klaucic, nata a Piedimonte il 14 aprile 1878, moglie;
Bandelj Giuseppe, nato a Piedimonte il 10 marzo 1907, figlio;
Bandelj Antonia, nata a Piedimonte il 7 febbraio 1911, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà noficato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(3604)

---

N. 3390-263.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Giovanni fu Andrea e della fu Teresa Trpin, nato a Piedimonte il 25 settembre 1889 e residente a Gorizia, Monte Calvario 56, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bandelj Lodovica di Andrea Trpin, nata a Piedimonte il 10 maggio 1892, moglie;
Bandelj Maria, nata a Piedimonte il 14 marzo 1915, figlia;
Bandelj Albina Vida, nata a Strnisce (Jugoslavia) il 6 marzo 1920, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà noficato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(3605)

---

N. 3390-262.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto,
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj ved. Lucia fu Antonio Bragant e della fu Caterina Bandelj, nata a Piedimonte (Gorizia) il 7 giugno 1865 e residente a Gorizia, via Br. Cuneo, 23, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bandelj Giuseppina fu Michele, nata a Piedimonte il 6 maggio 1889, figlia;
Bandelj Antonio fu Michele,nato a Piedimonte il 13 dicembre 1892, figlio;
Bandelj Andrea fu Michele, nato a Piedimonte il 5 maggio 1903, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(3606)

N. 3390-266.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Biagio fu Andrea e della fu Maria Kuljat, nato a Piedimonte il 2 ottobre 1873 e residente a Gorizia, via San Giusto 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bandelj Maria fu Giovanni Trpin, nata a Piedimonte il 9 settembre 1880, moglie;

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà noficato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(3607)

N. 3390-267.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj ved. Luigia fu Andrea Mozetic e della fu Boschin Antonia, nata a Gorizia il 24 maggio 1885 e residente a Gorizia, Salcano 112, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bandelj Daniza Olga fu Ferdinando, nata a Salcano il 3 gennaio 1913, figlia;
Bandelj Ferdinando fu Ferdinando, nato a Divaccia il 14 agosto 1915, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(3608)

N. 3390-257.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Badalig Antonio fu Giovanni e della fu Bozic Giulia, nato a Sambasso il 17 febbraio 1872 e residente a Gorizia, via Aprica, 13, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Badali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Badalig Maria di Matteo Travisan, nata a Gorizia l'8 luglio 1882, moglie;
Badalig Luigi, nato a Gorizia il 10 luglio 1904, figlio;
Badalig Maria, nata a Gorizia il 7 dicembre 1905, figlia;
Badalig Pietro, nato a Gorizia il 27 giugno 1907, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà noficato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(3609)

N. 3390-256.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Badalig Caterina ved. Ussai di Antonio e di Agnese Badalig, nata a Sambasso (Ossecca) il 22 gennaio 1856 e residente a Gorizia, via Lunga, 23, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Badali ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(3610)

---

N. 3390-251.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

I cognomi della signora Badalic Luigia in Batistic di Vincenzo e di Humar Marianna, nata a Vertoiba il 26 maggio 1884 e residente a Gorizia, Vertoiba, 57, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Badali in Battisti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(3615)

---

N. 3390-205.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.na Badalig Isabella Maria di Olga Maria Badalig, nata a Gorizia il 18 agosto 1921 e residente a Gorizia, via Grazigna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Badali ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(3616)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

### Varianti al concorso bandito per 25 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 15 maggio 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 9 giugno 1931, col quale è stato bandito un concorso a 25 posti di vice-segretario nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero delle corporazioni;

Considerata l'opportunità di indicare in maniera più comprensiva le lauree che dànno diritto a partecipare al concorso;

Decreta:

L'art. 3 del citato decreto Ministeriale 15 maggio 1931 è sostituito dal seguente:

« Per avere titolo a partecipare al concorso i candidati debbono essere in possesso, alla data del 18 dicembre 1930, di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze sociali, scienze sociali e politiche, scienze sindacali, scienze economico-commerciali ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 giugno 1931 - Anno IX.

*Il Ministro*: BOTTAI.

(5525)

## MINISTERO DELLE COLONIE

### Concorso a cattedre della Regia scuola secondaria di avviamento al lavoro di Tripoli.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Veduto il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472;
Veduto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927, n. 207;
Veduto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1929;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso alle seguenti cattedre della Regia scuola secondaria di avviamento al lavoro di Tripoli:

*a*) a una cattedra di lingua italiana, storia, geografia, cultura fascista;
*b*) a due cattedre di matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di igiene e di merceologia;
*c*) a una cattedra di lingua francese;
*d*) a una cattedra di disegno.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli insegnanti di ruolo delle Regie scuole medie inferiori e delle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro, i quali siano di grado non superiore al decimo,

non abbiano superato l'età di 45 anni alla data del presente decreto, e quelli i quali non abbiano subito alcuna delle punizioni disciplinari, di cui all'art. 22 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 5 debbono essere inviate al Ministero delle colonie (Ufficio scuole e servizi archeologici) entro il 31 agosto 1931.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati: la cattedra per cui si concorre, il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita, debitamente legalizzato;

b) certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, o che è idoneo a sopportare il clima coloniale;

c) stato di famiglia rilasciato dal podestà del luogo di residenza e debitamente vistato;

d) cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

e) ritratto fotografico del concorrente con la firma autentica di lui, vidimata dal podestà;

f) elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati.

Art. 4.

I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole coloniali.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le domande, che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso, e quelle non corredate da tutti i documenti richiesti.

Art. 6.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato, e ad assumere impegno di rimanere in Colonia non meno di un triennio.

Art. 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti, verranno sottoposti ad una visita medico-collegiale, che accerti la loro piena idoneità ad esercitare in Colonia l'ufficio di insegnante.

Art. 8.

I vincitori del concorso che verranno assunti nelle Regie scuole coloniali continuano ad appartenere, per tutti gli effetti, al ruolo a cui appartengono nel Regno.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Colonia, trattamento che importa, oltre allo stipendio ed alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti del Regno a norma delle leggi vigenti, una indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio. Verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento di L. 880.

Il servizio prestato in Colonia verrà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni, il doppio, per i successivi, con il vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

L'orario d'obbligo è stabilito in venti ore settimanali, che saranno ridotte a 18, se l'insegnamento venga impartito in due Istituti di tipo o di grado diverso.

Le ore in più saranno retribuite a norma della tabella 6 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

I Regi provveditori agli studi ed i presidi degli Istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità, anche a mezzo della stampa, al presente bando.

Roma, addì 1° luglio 1931 - Anno IX

*Il Ministro*: De Bono.

(5526)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale sanitario di Siena.

Si comunica che con R. decreto 1° gennaio 1931 (registrato alla Corte dei conti addì 16 giugno 1931, registro n. 3 Interno, foglio n. 265) il sig. prof. Gianni Petragnani è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Siena pel triennio 1930-32, in sostituzione del sig. prof. Achille Sclavo.

(5513)

### Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale estera « Apenta » (Ungheria).

Con decreto del Ministro per l'interno in data 11 giugno 1931, n. 160, la Società anonima « Apenta » di Budapest (Ungheria) è stata autorizzata a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Apenta » l'acqua minerale naturale estera, che sgorga presso Budapest (Ungheria).

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie color verde chiaro della altezza di centimetri 24 circa e della capacità di 3/4 di litro, chiuse con tappo di sughero.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette di color verde oliva delle dimensioni di mm. 220×120, a forma rettangolare. Nella parte superiore, a caratteri bianchi, vi è la seguente dicitura: « Amministrazione Apenta Società Anonima Budapest ». Nella metà superiore dell'etichetta ed al centro è impresso un'uovo di color rosso, con l'apice rivolto in basso delle dimensioni di mm. 52×34 attraversato dalla dicitura « Apenta » a caratteri neri alti mm. 16. Lateralmente a destra ed a sinistra del nome dell'acqua vi sono riportate le indicazioni terapeutiche, e sotto a grossi caratteri la dicitura: « Acqua amara naturale filtrata ». Nella metà inferiore dell'etichetta sono riportati prima gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita, e sotto in tre colonne: a sinistra i risultati dell'esame fisico-chimico dell'acqua, a destra quelli dell'esame batteriologico e al centro il nome e la qualifica del direttore sanitario.

Lungo il bordo inferiore, a caratteri neri su fondo bianco, sono inseriti l'uso e la dose dell'acqua, il tutto conforme all'esemplare allegato.

(5514)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 148.

### Media dei cambi e delle rendite

del 10 luglio 1931 - Anno IX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 74.92 | Oro | 368.56 |
| Svizzera | 370.63 | Belgrado | 33.80 |
| Londra | 92.953 | Budapest (Pengo) | 3.34 |
| Olanda | 7.696 | Albania (Franco oro) | 367.50 |
| Spagna | 182.50 | Norvegia | 5.112 |
| Belgio | 2.665 | Russia (Cervonetz) | — |
| Berlino (Marco oro) | 4.534 | Svezia | 5.122 |
| Vienna (Schillinge) | 2.685 | Polonia (Sloty) | 214 — |
| Praga | 56.59 | Danimarca | 5.112 |
| Romania | 11.37 | Rendita 3.50 % | 72.275 |
| Peso Argentino Oro | 13.685 | Rendita 3.50 % (1902) | 66.75 |
| Peso Argentino Carta | 6.02 | Rendita 3 % lordo | 43 — |
| New York | 19.101 | Consolidato 5 % | 81.325 |
| Dollaro Canadese | 19.03 | Obblig. Venezie 3.50 % | 79.40 |

# BANCA

**Capitale nominale L. 500,000,000**

## Situazione al 10

### ATTIVO.

| | | | DIFFERENZE con la situazione al 31 maggio 1931-IX — (migliaia di lire) | |
|---|---|---|---|---|
| Oro in cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. | | 5.323.278.371,71 | + | 5.053 |
| Altre valute auree: | | | | |
| Crediti su l'estero . . . . . . . . . . . . | L. 2.862.365.276,10 | | — | 68.769 |
| Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere | » 1.127.281.932,76 | | | — |
| | | 3.989.647.208.86 | — | 68.769 |
| Riserva totale . . . . L. | | 9.312.925.580,57 | — | 63.716 |
| Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . . . . . . . . » | | 1.774.718.988,63 | | — |
| Cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | | 264.132.439,13 | — | 64.489 |
| Portafoglio su piazze italiane . . . . . . . . . . . . . . » | | 2.666.768.267,71 | — | 82.624 |
| Effetti ricevuti per l'incasso . . . . . . . . . . . . . . » | | 7.870.266,38 | — | 392 |
| Anticipazioni { su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . . . . | L. 1.226.291.386,28 | | + | 42.690 |
| Anticipazioni { su sete e bozzoli . . . . . . . . . | » 61.838,65 | | | — |
| | | 1.226.353.224,93 | + | 42.690 |
| Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L. | | 1.216.865.330,03 | — | 1.197 |
| Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. » | | 375.000.000 — | + | 50.000 |
| Conti correnti attivi nel Regno: | | | | |
| prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . | L. 15.026.532,58 | | — | 102.201 |
| altri . . . . . . . . . . . . . . . . | » 88.744.167,96 | | + | 2.300 |
| | | 103.770.700,54 | — | 99.901 |
| Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni . . . . . . . . L. | | 369.907.771,05 | | — |
| Azionisti a saldo azioni . . . . . . . . . . . . . . . » | | 200.000.000 — | | — |
| Immobili per gli uffici . . . . . . . . . . . . . . . » | | 171.305.148,33 | | — |
| Istituto di liquidazioni . . . . . . . . . . . . . . . » | | 737.132.625,93 | + | 110.902 |
| Partite varie: | | | | |
| Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . . | L. 30.000.000 — | | | — |
| Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . | » 32.485.000 — | | | — |
| Impiego della riserva speciale azionisti . . . . . . . | » 89.231.606,76 | | — | 128 |
| Impiego fondo pensioni . . . . . . . . . . . | » 208.949.474,86 | | | — |
| Debitori diversi . . . . . . . . . . . . . . | » 2.400.490.462,11 | | — | 30.852 |
| | | 2.761.156.543,73 | — | 30.980 |
| Spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. | | 43.462.111.48 | + | 490 |
| L. | | 21.231.368.998,44 | | — |
| Depositi in titoli e valori diversi . . . . . . . . . . . . . » | | 31.479.556.285.72 | — | 1.089.227 |
| L. | | 52.710.925.284,16 | | — |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . . . . . . » | | 269.546.132,24 | — | 444 |
| TOTALE GENERALE . . . L. | | 52.980.471.416,40 | | — |

Saggio normale dello sconto 5 1/2 per cento (dal 19 maggio 1930-VIII).

*Il Governatore*: V. AZZOLINI.

(266)

# D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

## giugno 1931 (IX)

## PASSIVO.

| | | | DIFFERENZE con la situazione al 31 maggio 1931-IX (migliaia di lire) |
|---|---|---|---|
| Circolazione dei biglietti | L. | 14.629.866.900 — | — 92.391 |
| Vaglia cambiari e assegni della Banca | » | 354.055.048,54 | + 34.659 |
| Depositi in conto corrente | » | 1.245.593.203,84 | — 88.995 |
| Conto corrente del Regio tesoro | » | 300.000.000 — | — |
| Totale partite da coprire | L. | 16.529.515.152.38 | — 146.727 |
| Capitale | L. | 500.000.000 — | — |
| Massa di rispetto | » | 100.000.000 — | — |
| Riserva straordinaria patrimoniale | » | 32.500.000 — | — |
| Conti correnti vincolati | » | 29.957.358,30 | — 76.073 |
| Conto corrente del Regio tesoro, vincolato | » | 2.288.854.275,38 | + 119.053 |
| Istituto di liquidazioni - conto titoli | » | 369.907.771,05 | — |
| Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno { conto corrente | » | 1.129.184,21 | — 42.241 |
| Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno { conto titoli | » | 375.000.000 — | + 50.000 |
| Partite varie: | | | |
| Riserva speciale azionisti L. 89.523.274,62 | | | — |
| Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici » 46.000.000 — | | | — |
| Creditori diversi » 712.324.757,30 | | | — 47.978 |
| | | 847.848.031,92 | — 47.978 |
| Rendite del corrente esercizio | L. | 156.657.225.20 | + 4.839 |
| Utili netti dell'esercizio precedente | » | — | — |
| | L. | 21.231.368.998,44 | — |
| Depositanti | » | 31.479.556.285,72 | — 1.089.227 |
| | L. | 52.710.925.284,16 | — |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | » | 269.546.132.24 | — 444 |
| TOTALE GENERALE | L. | 52.980.471.416,40 | — |

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 56,34 per cento.

p. *Il ragioniere generale*: ROSAI.

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

## Perdita di certificati.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 467624 | Di Filippo Gaetano fu Andrea, minore sotto la p. p. della madre Rago Lucia fu Angelo, vedova di Di Filippo, domic. in Napoli. L. | 50 — |
| » | 119709 Solo certificato di nuda proprietà | per la proprietà: Tenchini Faustino fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Agnelli Maria fu Luigi, vedova Tenchini, domic. in Gottolengo (Brescia) . . . . . . . » | 85 — |
| | | per l'usufrutto: Agnelli Maria fu Luigi, vedova Tenchini, domiciliata in Gottolengo. | |
| » | 155666 | Lamedica Mary di Tommaso, nubile, domic. in Torremaggiore, (Bari) . . . . . . . . . . . . . . . » | 500 — |
| 3.50 % | 318644 Solo certificato di nuda proprietà | per la proprietà: Scognamiglio Mario, Lucio e Decio fu Luigi, minori sotto l'amministrazione del curatore Scognamiglio Raffaele fu Luigi, in parti eguali, domic. in Napoli . . . » | 1680 — |
| | | per l'usufrutto: d'Uva Maria fu Michele, vedova Scognamiglio, moglie in seconde nozze di Guglielmo Veneri, domic. in Napoli. | |
| Prest. Naz. 5 % | 35738 | Agostini Tullio di Domenico, domic. in Napoli - ipotecata . . » | 2800 — |
| 3.50 % | 168637 | Zugaro Enrico fu Giuseppe, domic. in Calascio (Aquila) - ipotecata . . . . . . . . . . . . . . » | 70 — |
| Cons. 5 % | 101382 Solo certificato di nuda proprietà | per la proprietà: Morglia Alberto fu Luigi Enrico, domic. in Luserna S. Giovanni (Torino) . . . . . . . . . » | 150 — |
| | | per l'usufrutto: Morglia Vincenzo fu Luigi Enrico, domic. in Luserna S. Giovanni (Torino). | |
| 3.50 % | 750495 Solo certificato di nuda proprietà | per la proprietà: Canonico Giuseppe di Francesco, Canonico Raffaella di Francesco, moglie di Licenziati Ferdinando fu Filippo, domic. in Napoli, tutti quali eredi indivisi della loro madre Viticllo Chiara fu Salvatore, in parti uguali . . . » | 255,50 |
| | | per l'usufrutto: Canonico Francesco fu Vincenzo, domic. in Napoli e la rendita stessa fino alla concorrenza di una terza parte è vincolata come dote della contitolare Canonico Raffaella in Palmieri. | |
| Prestito Littorio 5 % | 51103 | Ospedale civile di Caravaggio (Bergamo) - vincolata . . . . » | 5670 — |
| » | 51104 | Intestata come la precedente - vincolata . . . . . . » | 1375 — |
| » | 51105 | Intestata come la precedente - vincolata . . . . . . » | 495 — |
| » | 51106 | Intestata come la precedente - vincolata . . . . . . » | 720 — |
| Cons. 5 % | 224951 Solo certificato di nuda proprietà | per la proprietà: Campa Alberto fu Alessio, domic. in Castelfranco di Sopra (Arezzo) . . . . . . . . . . . » | 850 — |
| | | per l'usufrutto: Beccari Vittoria fu Gio. Batta, moglie di Marinelli Enrico, domic. in Firenze. | |

| CATEGORIA del debito | NUMERO di inscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 1499 Polizza combattenti | Policardo Antonio fu Andrea, domic. in Pantelleria (Trapani) . » | 20 — |
| 3.50 % | 294300 | Fabbriceria Parrocchiale di Roccafranca (Brescia) - vincolata . » | 1067,50 |
| » | 654130 | Intestata come la precedente - libera . . . . . . . » | 63 — |
| » | 769855 | Intestata come la precedente - libera . . . . . . » | 21 — |
| Cons. 5 % | 364615 | Fabbriceria Parrocchiale della Chiesa dei SS. Gervasio e Protasio in Roccafranca (Brescia) . . . . . . . . . . . » | 55 — |
| 3.50 % Cat. *A* | 41038 | Fabbriceria Parrocchiale di Roccafranca (Brescia) . . . . » | 126 — |
| Cons. 5 % | 330002 Solo certificato di nuda proprietà | per la proprietà: La Monica Ciro, Silvestro, Lidia, Luigi e Renato fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Mollo Luisa di Silvestro, vedova La Monica, domic. in Vico Equense (Napoli) . . . . . . . . . . . . . . . » | 615 — |
| | | per l'usufrutto: Mollo Luisa di Silvestro, vedova La Monica Giuseppe, domic. in Vico Equense. | |
| » | 11646 Polizza combattenti | Liquasi Natale, domic. in Lozzo Atestino, frazione di Ala (Trento) » | 20 — |
| » | 189573 | Abriani Anna fu Mario, minore sotto la p. p. della madre Lida De Angelis fu Romolo, vedova Abriani Mario, domic. in Verona . . . . . . . . . . . . . . . . » | 1120 — |
| 3.50 % | 615734 Solo certificato di nuda proprietà | per la proprietà: Grimaldi Elvira di Giuseppe, moglie di Favia Francesco di Vincenzo, domic. in Bari . . . . . . . » | 24,50 |
| | | per l'usufrutto: congiuntamente e cumulativamente a Grimaldi Giuseppe e Zonno Anna, domic. in Bari. | |
| Cons. 5 % | 17174 Polizza combattenti | Gobbi Enrico di Domenico, domic. in Loro Piceno (Macerata) . » | 20 — |

Roma, 30 giugno 1931 - Anno IX.

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(5469)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4144 — Data: 18 maggio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Sanseverino Vincenzo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: L. 45, consolidato 5 %, con decorrenza 1º gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2913 — Data: 8 febbraio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del Debito pubblico — Intestazione: Quaremba Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 2250, consolidato 5 %, con decorrenze diverse.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 166 — Data: 1º gennaio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Mantova — Intestazione: Barzan Dina fu Davide — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 330, consolidato 5 %, con decorrenza 1º gennaio 1930.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 luglio 1931 - Anno IX

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(5508)

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*(Unica pubblicazione).*

**Alienazione di rendite nominative.**

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

| CATEGORIA del debito | NUMERO d'iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Obbligazioni ferroviarie 3 % | 29744 | Lovera di Maria Amelia fu Ottavio, moglie Generale Rolando Ricci Ottavio, domic. in Torino - ipotecata . . . . . L. | 300 — |
| » | 31674 | Intestata come la precedente - ipotecata . . . . . . . . » | 150 — |
| 3.50 % | 606348 | Manti Clelia di Alberico, moglie di Martini Giovanni Battista, domic. in Civitavecchia (Roma) - ipotecata . . . . . . » | 38.50 |
| » | 680234 | Rossi Adele di Raffaele, moglie di Perrelli Michele di Giuseppe, domic. in Brienza (Potenza) - ipotecata . . . . . . . » | 350 — |

Roma, 30 giugno 1931 - Anno IX.

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(5468)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.